A.N.CO.T. 1984
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020
COVID-19
Analisi degli artt. 67-68-83
in tema di sospensione delle attività degli uffici, della sospensione dei carichi e delle sospensioni delle attività processuali

Avv. Gabriele Sepio

Premessa

Il DL del 17 marzo 2020 n. 18, al fine di contrastare l'emergenza legata alla diffusione del COVID-19, ha introdotto anche misure finalizzate a regolare i rapporti di natura procedimentale e processuale tra Amministrazioni e contribuenti.

Tra le disposizioni, quelle che in questi giorni hanno determinato maggiori incertezze circa l'effettivo perimetro applicativo e che saranno esaminate nel presente intervento, sono quelle relative a:

- sospensione delle attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)
- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)
- sospensione dei termini per lo svolgimento delle attività processuali (art. 83)

È opportuno segnalare fin da subito come si rendano opportuni dei chiarimenti in merito all'interpretazione corretta da assegnare alle norme in commento.

Infatti, probabilmente a causa della ristrettezza delle tempistiche a disposizione per la predisposizione del Decreto, alcune norme sembrano difettare di coordinamento al punto che, in alcuni casi, si potrebbero verificare degli ingiustificati svantaggi per i contribuenti in favore dell'Amministrazione, circostanza che probabilmente mal si concilia con l'intento di «tutela dei cittadini e delle attività produttive» sotteso alla redazione del provvedimento.

Per questo, salvo successivi interventi da parte del Legislatore, si ritiene che non sempre l'interpretazione «letterale» sia quella corretta, dovendosi procedere, ove possibile, guidati dall'effettiva ratio di tutela sottesa all'intervento.

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Attività sospese e periodo di sospensione

L'art. 67 prevede la sospensione, per il periodo ricompreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività svolte dagli **enti impositori**.

Si ritiene quindi che la sospensione non riguardi solo gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ma anche l'Agenzia delle Dogane, le Regioni ed i Comuni.

La sospensione riguarda le attività di **liquidazione**, **controllo**, **accertamento**, **riscossione** e **contenzioso**, nonché le attività **finalizzate a regolare in via preventiva rapporti tra Fisco e contribuente**.

Sono sospese poi le attività riguardanti le risposte alle istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate da Presidenti o dai giudici delegati, a meno che non vi sia una particolare urgenza.

Attività di liquidazione

Si tratta delle attività tramite cui l'Ente procede alla richiesta di importi limitandosi a "calcolare" il dovuto dal contribuente senza svolgere un'attività di indagine o controllo vera e propria.

È il caso, ad esempio, delle comunicazioni di irregolarità per l'omesso/tardivo versamento di imposte (36 bis) oppure degli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro.

L'arresto di questo tipo di attività si concilia almeno in parte con la mancata sospensione dei pagamenti di quanto **«già liquidato»** ma **«non affidato»** all'Agente della riscossione (ai sensi del successivo art. 68, infatti, solo i versamenti dei carichi affidati sono sospesi) .

In sostanza, se da un lato non si ottiene la sospensione dei versamenti, quantomeno nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio non si dovrebbero ricevere atti di liquidazione da parte degli Enti impositori.

Quindi un avviso bonario ricevuto prima dell'8 marzo viene messo in riscossione senza sospensione in quanto non ricade nel nell'art. 67 ne nel 68

Attività di accertamento

Nel periodo di sospensione non possono essere emanati avvisi di accertamento.

Un'interpretazione coerente della disposizione porta a ritenere che non solo la notifica degli avvisi di accertamento sia sospesa, ma anche la notifica di altri atti impositivi, comunque denominati, che tuttavia comportano un esame della posizione del contribuente di natura accertativa.

È il caso, ad esempio, degli atti di recupero del credito d'imposta con il quale vengono disconosciuti i presupposti sostanziali alla base del credito, degli avvisi di rettifica e liquidazione e così via.

Attività di controllo

Per effetto della sospensione dovrebbero essere precluse le attività istruttorie che precedono all'emanazione dell'atto accertativo, quali ad esempio le verifiche presso la sede del contribuente svolte direttamene dall'ente impositore, i controlli svolti in ufficio, gli inviti a fornire chiarimenti e produrre documenti, etc.

dovrebbero dunque essere sospese anche le verifiche in corso e i termini previsti dallo statuto dei diritti del contribuente. Vedi ad esempio art. 12 dello statuto dei diritti del contribuente (scheda successiva)

Non sono sospesi invece i termini per la presentazione delle memorie a PVC gia notificati in quanto non hanno natura processuale

- Statuto diritti del contribuente (art. 12)
- La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

Attività di riscossione

Posto che l'attività di riscossione è come noto svolta **"dall'Agente della riscossione"** (e non dagli enti impositori), la sospensione dovrebbe riguardare l'attività relativa all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dai contribuenti, come ad esempio le somme dovute per il mancato pagamento degli avvisi bonari, le iscrizioni a ruolo relative agli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi, le iscrizioni a ruolo degli importi dovuti in virtù di sentenze favorevoli all'ente creditore etc.

In altre parole, è ragionevole ritenere che nel periodo di sospensione gli enti creditori non possano trasmettere **nuovi** ruoli all'Agente della riscossione (che infatti, come vedremo più avanti, nello stesso periodo non può notificare cartelle di pagamento).

Attività di contenzioso

In questo caso non è semplice comprendere cosa sia **effettivamente sospeso**, considerato che l'art. 83 del Decreto già prevede un'apposita sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile (e non fino al 31 maggio).

In questi termini, un'interpretazione logico-sistematica e ispirata all'intento di tutela che il Decreto si propone di perseguire, porta a ritenere che la sospensione dell'**attività di contenzioso** sino al 31 maggio debba riguardare le attività che **non** comportano scadenze di natura processuale.

segue: Attività di contenzioso

Infatti, in relazione ad esempio al termine per proporre appello avverso una sentenza, non è affatto ragionevole porre su un diverso piano Amministrazione e contribuenti, assegnando alla prima un termine di sospensione maggiore (sino al 31 maggio) rispetto ai secondi (15 aprile).

In questo senso, allora, è ipotizzabile che la sospensione possa riguardare le attività svolte dagli **uffici legali** relative all'esame delle istanze di conciliazione, delle istanze di autotutela in pendenza del contenzioso (se non in pendenza di contenzioso ricadrebbero, a rigore, nella sospensione dell'attività di controllo) o, ancora, alle richieste di rimborso delle somme pagate dal contribuente nel corso del giudizio.

Diversamente, qualora l'attività comporti il rispetto di un termine di natura processuale, la sospensione da tenere presene per l'ente dovrebbe essere quella del 15 aprile, al fine di assicurare la parità delle condizioni processuali.

- Istanze di rimborso
- I termini per la presentazione delle istanze di rimborso ai sensi dell'art. 38 dpr 602 non sembrerebbero rientrare nella sospensione (entro 48 mesi dal versamento) giacchè non si tratta di una attività processuale e non rientra nel tenore dell'art. 67. resta sospesa tuttavia l'attività dell'ufficio ricevente l'istanza ai sensi dell'art. 67.
- Stesso effetto per l'art. 21 del d.lgs 546 che impone la domanda di restituzione entro due anni dal pagamento
- Con riferimento all'impugnazione invece avverso il rifiuto tacito di rimborso (art. 21 d.lgs 546) trattandosi di termine processuale occorrerà tenere conto della sospensione ai fini del decorso dei 90 giorni.

Attività volte a regolare in via preventiva i rapporti tra Fisco e contribuenti

La norma prevede la sospensione dei termini per:

- fornire risposte alle istanze di interpello, anche a seguito di richiesta di documentazione integrativa;
- fornire risposte alle istanze di accesso al regime collaborativo per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata dei gruppi di grandi dimensioni;
- per la stipula degli accordi preventivi con l'Amministrazione finanziaria per le imprese che esercitano le proprie attività in ambito internazionale e per il regime del patent box.

E' previsto che gli interpelli e le consulenze giuridiche possano essere inviati, durante la sospensione, soltanto a mezzo PEC. Il termine per la risposta decorre dal giorno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) Proroga dei termini di prescrizione e decadenza

In attesa di opportuni chiarimenti, viene poi prevista **la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza in favore degli enti impositori**.

Il comma 4 dell'art. 67, infatti, sancisce che «con riferimento ai termini di **prescrizione** e **decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159**».

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)
segue: Proroga dei termini di prescrizione e decadenza

È il caso di osservare che l'art. 12 del D.lgs. 159 del 2015 è volto a regolare i rapporti tra Amministrazione e contribuenti in caso di **«eventi eccezionali»**, prevedendo conseguenze diverse in base alla **gravità** dell'evento eccezionale occorso.

Volendo semplificare, il **comma 1** dell'art. 12 regola i casi per così dire **meno** gravi, sancendo che qualora sia prevista per un periodo di tempo la sospensione di specifici pagamenti in favore di determinati soggetti, allora l'Amministrazione beneficia di una proroga dei termini di prescrizione e decadenza, con riguardo alle entrate sospese, **per un periodo di tempo pari a quello dello stop dei versamenti**.

Ad esempio, se per eventi eccezionali viene prevista per i commercianti di calzature la sospensione dei pagamenti delle ritenute per 30 giorni, allora l'Amministrazione, con riferimento alle ritenute, beneficia di una proroga dei termini di prescrizione e decadenza di 30 giorni.

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)
segue: Proroga dei termini di prescrizione e decadenza

Il **comma 2**, invece, regola i casi per così dire **più** gravi, distinguendo al primo e al secondo periodo due diverse situazioni che, al di là della non troppo chiara formulazione della norma, conducono o alla **sospensione dell'attività degli uffici** o alla **sospensione degli adempimenti e dei versamenti per i contribuenti**:

primo periodo: l'evento eccezionale colpisce **tutto il territorio dei Comuni in cui ha sede l'amministrazione** e, per l'effetto, è prevista la **sospensione delle attività degli uffici**;

secondo periodo: l'evento eccezionale colpisce **tutto il territorio dei Comuni in cui risiedono o hanno la sede operativa i contribuenti** e, per l'effetto, viene prevista per questi soggetti la **sospensione degli adempimenti e dei versamenti.**

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)
segue: Proroga dei termini di prescrizione e decadenza

In entrambi i casi descritti al primo e al secondo periodo del comma 2 dell'art. 12, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, **che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la sospensione** (dell'attività o degli adempimenti e dei versamenti), **sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione**.

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

segue: Proroga dei termini di prescrizione e decadenza

Tanto premesso è piuttosto evidente quindi che il richiamo dell'art. 67 all'art. 12 del D.lgs. 159 del 2015, sia operato **con riferimento al primo periodo del comma 2**, con conseguente **proroga biennale** dei termini di prescrizione e decadenza per **tutti i contribuenti italiani**.

Infatti, da un lato l'art. 67 disciplina solo «la sospensione delle attività degli uffici» e non la sospensione degli adempimenti; dall'altro i «Comuni» interessati dalla sospensione sono tutti quelli presenti nel Paese.

Tale ampia proroga, tuttavia, non sembra in linea con lo spirito che dovrebbe guidare il Decreto visto che, di fatto, a fronte di una sospensione dei pagamenti **per un arco di tempo relativamente breve** e soprattutto **non per tutti (ad esempio contribuenti con entrate superiori ai 2 milioni o fondazioni non ONLUS)**, l'Amministrazione beneficia di due anni in più per le proprie contestazioni.

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)
segue: Proroga dei termini di prescrizione e decadenza

Differimento termini accertamento

Allo stato, ad esempio, il termine per l'accertamento relativo all'anno 2015 (in caso di dichiarazione presentata) e all'anno 2014 (in caso di dichiarazione omessa) scadrebbero il 31 dicembre 2022 anziche 2020.

Differimenti di controlli formali e liquidazioni della dichiarazione

Del pari, è differito alla predetta data del 31 dicembre 2022 il termine per le contestazioni relative ai controlli formali (36 ter) su dichiarazioni concernenti l'anno 2015 o agli omessi e ritardati versamenti (36 bis) derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016.

Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
Ambito oggettivo e periodo di sospensione

L'art. 68 prevede la sospensione dei termini di versamento **dei carichi affidati all'Agente della riscossione** scadenti tra **l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, senza possibilità di ottenere il rimborso di quanto già eventualmente pagato prima dell'entrata in vigore della norma.

La sospensione introdotta dall'art. 68 del Decreto, **riguarda tutti i carichi**, anche quelli relativi ad entrate non tributarie (ad esempio, contributi previdenziali, sanzioni amministrative da violazione codice della strada etc.).

Nella sospensione rientrano anche i ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali.

Il versamento di quanto "sospeso" dovrà essere effettuato **in unica soluzione entro il 30 giugno 2020**.

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Ambito oggettivo e periodo di sospensione

La norma prevede letteralmente che ad essere sospese sono **i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio**, derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli **agenti** della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli **artt. 29 e 30 del D.L. 78 del 2010** (avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e avvisi di addebito INPS).

Così come formulata la norma induce a ritenere che oggetto di sospensione siano **solo** i ruoli affidati sino alla data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo) il cui termine di pagamento **scade** nel periodo di sospensione.

Infatti, da un lato, non vi possono essere nuovi carichi affidati dopo la data di entrata in vigore del Decreto stante l**a sospensione dell'attività di riscossione** (iscrizione a ruolo) degli enti creditori ai sensi dell'art. 67; dall'altro, i ruoli scaduti non prevedono alcun versamento **«in scadenza»** nel periodo di sospensione e dunque non avrebbero alcun beneficio con obbligo di pagamento d aparte del contribuente (vedi scheda successiva).

Attenzione!. In caso di ruoli affidati tra il giorno 8 e il giorno 17 marzo si potrebbe addivenire anche alla nullità della successiva cartella o dei successivi atti esecutivi.

Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
Ambito oggettivo e periodo di sospensione

Quindi:

1. se si è in presenza di un piano di dilazione dei ruoli, ad essere sospesi sono i termini di versamento delle rate che scadono nel periodo in questione, che dovranno poi essere saldate in unica soluzione entro il 30 giugno;
2. se, invece, il termine per il versamento scade nel periodo di sospensione (ossia i 60 giorni dalla notifica della cartella) opera la sospensione fino al 31 maggio

Per gli avvisi accertamento esecutivi valgono i «carichi affidati» (quindi non si considerano i 60 giorni ma la sospensione opera solo con riferimento alle somme affidate. Tuttavia in questo caso se l'agente ha gia affidato le somme prima della sospensione dell'art. 67 le somme sono dovute, successivamente invece non potrà farlo per via della sospensione. La norma rischia di non applicarsi mai).

3. nessuna sospensione dovrebbe quindi operare per i carichi affidati e già scaduti prima dell'8 marzo.

Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
Differimento rottamazione ter e saldo e stralcio

Con riguardo al caso descritto al precedente punto 2, ossia l'ipotesi in cui il termine di versamento scade all'interno del periodo di sospensione, si ritiene, sempre nell'ottica di una coerente interpretazione logico sistematica, che l'inciso della norma per cui entro il 30 giugno si deve procedere al pagamento di quanto sospeso in «unica soluzione», non possa precludere in questo caso l'accesso alla dilazione del debito al termine del periodo di sospensione. **In sostanza l'inciso «unica soluzione» potrebbe comportare qualche equivoco interpretativo.**

Infatti, non avrebbe senso concedere la sospensione relativamente a dilazioni di ruoli magari già scaduti al momento in cui sono state accordate (solo perché le rate cadono all'interno del periodo in questione) e negare invece la dilazione ai contribuenti che non si trovavano ancora con un ruolo scaduto al momento della sospensione.

Se così fosse, gli unici effettivamente interessati alla sospensione sarebbero solo i contribuenti con una dilazione in essere. Del resto, se si fosse obbligati a pagare in unica soluzione entro il 30 giugno un ruolo «non scaduto» e «mai rateizzato», allora è preferibile rinunciare alla sospensione e accedere alla dilazione in 72 rate.

Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
Debiti esclusi dalla sospensione

Alcuna sospensione è prevista per il pagamento dei carichi **"non affidati"**, come ad esempio le rate riguardanti piani di dilazione di avvisi bonari o accertamenti con adesione e, più in generale, di quanto si paga direttamente nei confronti dell'ente impositore.

Tale scelta sembra difficilmente giustificabile tenendo presente che l'intento del Legislatore dovrebbe essere quello di tenere indenne "tutti" i cittadini e le imprese da possibili crisi di liquidità derivanti dalle restrizioni finora attuate.

Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
Prescrizione e decadenza

Anche in questo caso, come per il precedente art. 67, viene richiamata l'applicazione dell'art. 12 del D.lgs. 159 del 2015.

Tuttavia, in questo caso, è ragionevole ritenere che la proroga dei termini di prescrizione e decadenza in favore degli Agenti della riscossione, sia quella di cui al comma 1, **pari al solo periodo di sospensione del pagamento dei carichi affidati, ossia 84 giorni** (i.e. quelli intercorrenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio).

A tali conclusioni è plausibile giungere in quanto, differentemente dal caso precedente, la norma non dispone la sospensione delle attività degli uffici, ma **la sospensione per un determinato periodo dei pagamenti** da parte di **alcuni soli contribuenti** (i.e. quelli con dei carichi iscritti a ruolo).

importante!. Quindi i termini per l'accertamento vengono prorogati di due anni mentre quelli per la riscossione seguono la sospensione dei versamenti (84 giorni).

Art. 83
(Sospensione delle attività processuali)
Ambito oggettivo e periodo di sospensione

In primo luogo è previsto che le udienze fissate tra il 9 marzo e il 15 aprile sono differite d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Al termine del periodo di sospensione e fino al 30 giugno 2020, al fine di contrastare l'emergenza i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure cautelative per lo svolgimento delle attività all'interno delle varie sedi.

Qualora tuttavia l'adozione di tali misure precluda la presentazione della domanda giudiziale, si sospende la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse.

Art. 83
(Sospensione delle attività processuali)
Ambito oggettivo e periodo di sospensione

Inoltre, viene prevista la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il **compimento di qualsiasi atto** dei procedimenti civili, penali, **tributari** e militari.

Con specifico riferimento al processo tributario, è poi specificato al comma 1 che la sospensione opera anche con riguardo al termine per proporre il ricorso di primo grado e con riferimento al periodo di svolgimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 546 del 1992 (termine che influisce su quello entro cui il contribuente può depositare il ricorso in Commissione Tributaria)

Art. 83
(Sospensione delle attività processuali)
Ambito oggettivo e periodo di sospensione

È specificato che i termini processuali aventi inizio durante il periodo di sospensione sono differiti alla fine di detto periodo.

Invece, se i termini computati a ritroso (come ad esempio il deposito di memorie illustrative o il deposito di documenti di cui all'art. 32 D.lgs. n. 546 del 1992) ricadono all'interno del periodo di sospensione, viene differita l'udienza o la data dell'attività da cui decorre il termine, in modo tale da consentirne il rispetto.

Art. 83
(Sospensione delle attività processuali)
Ambito oggettivo e periodo di sospensione

Volendo svolgere qualche esempio:

- se ho ricevuto l'accertamento all'interno del periodo di sospensione, il termine per il ricorso, che normalmente decorrerebbe dalla notifica, viene differito al termine del periodo di sospensione: di conseguenza i 60 giorni per la notifica decorrono dal 16 aprile;
- se invece ho ricevuto l'accertamento prima del periodo di sospensione non verranno computati ai fini del decorso del termine di impugnazione i 38 giorni di sospensione;

Art. 83
(Sospensione delle attività processuali)
Ambito oggettivo e periodo di sospensione

- Anche ai fini dello svolgimento del reclamo/mediazione la sospensione opera sia con riferimento ai 90 giorni concessi ai fini della conciliazione sia con riferimento ai 30 giorni successivi alla conclusione del procedimento;

Art. 83
(Sospensione delle attività processuali)
Sospensione e accertamento con adesione

Dei chiarimenti si rendono opportuni con riferimento all'applicabilità della sospensione al periodo relativo all'accertamento con adesione.

È ragionevole concludere in senso affermativo visto che, di fatto, il funzionamento della sospensione in esame richiama quello della feriale di cui alla L. 742/1969, che il Legislatore ha da ultimo ritenuto applicabile all'accertamento con adesione tramite l'introduzione dell'art. 7-quater, comma 18, del D.L. 193 del 2016.

Inoltre, il termine per «il ricorso» (che beneficia della sospensione ai sensi dell'art. 83 in commento) nel processo tributario è computato tenendo presente necessariamente la sospensione di 90 giorni prevista per l'accertamento con adesione, quindi non si vedono ragioni valide per escluderne l'applicabilità.

Art. 83
(Sospensione delle attività processuali)
Sospensione e accertamento con adesione

Ciò detto, al di là dell'applicabilità della sospensione all'accertamento con adesione, quello che merita di essere in qualche modo chiarito è se la sospensione dell'attività degli uffici prevista dall'art. 67 si applichi anche ai procedimenti di adesione.

In questo caso, infatti, visto che la sospensione è prevista sino al 31 maggio (invece che al 15 aprile) vi è il forte rischio che il contribuente sia costretto a notificare il ricorso (per non incorrere in inammissibilità) senza aver mai beneficiato di un contraddittorio effettivo.

Grazie per la vostra attenzione

Avv. Gabriele Sepio

Studio Legale ACTA – sede di Roma

Via dei Redentoristi n. 9, 00186 Roma

Tel.: 06-7726471

Fax: 06-772647218

Mail: gabriele.sepio@actax.it